

Si tratta, in particolare, sia dei cosiddetti “servizi culturali” che, per essere funzionali all’evento, non possono che svolgersi nel corso dell’intero anno giubilare, sia di attività di informazione e di gestione, nonché di talune attività costruttive, quali quelle preordinate all’approntamento dell’area di Tor Vergata per la Giornata mondiale della Gioventù e per altre celebrazioni previste nel calendario pastorale per il secondo semestre del 2000.

Attuali problematiche

Sono state recentemente presentate da circa 50 soggetti, titolari di interventi inclusi nel Piano Giubileo Lazio istanze di proroga del termine di ultimazione lavori, fino al 2000 inoltrato.

Inoltre, per più di 500 interventi il Piano prevede il completamento per il 31 dicembre 1999, ma lo stato di avanzamento percentuale di molti lavori in corso, lascia presumere un elevato rischio di non ultimazione per quella data. A fronte di tale situazione il Ministro ha posto la questione della legittimità o meno di accordare ad un consistente numero di interventi una proroga oltre il 31 dicembre ed, in caso affermativo, ne ha posto la questione di opportunità sotto il profilo politico, sottolineando, altresì, l’inammissibile disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra interventi localizzati nel Lazio e quelli ubicati nel resto del territorio nazionale ove si dovesse ritenere perentorio il termine del 31 ottobre '99 contenuto nella legge n. 270/97, ovvero quello del 31 dicembre '99, previsto dal d.d.l. in corso di approvazione.

Quanto alla prorogabilità dell’anzidetto termine, si fa presente che la Commissione per la trasparenza – sulla base di quanto riferito dal Commissario di Governo in sede di proposta di modifica al Piano – ha condiviso il criterio

utilizzato dal monitore, laddove, nel rapporto al 30 settembre, suggerisce “la concessione di una limitata proroga giustificata dalla natura dell’intervento e dalla sua localizzazione” per favorire la realizzazione di taluni interventi.

La condivisione di tale criterio induce a ritenere che la stessa Commissione per la trasparenza abbia escluso la perentorietà di un termine, peraltro ricavato da una lettura logico-sistematica delle norme, ammettendone il differimento sulla base di obiettivi presupposti da valutarsi per ogni singolo intervento.

Parimenti il Sindaco di Roma, nella qualità di Commissario Straordinario di governo, propone di assentire differimenti oltre il 31 dicembre, per quegli interventi che “non creano particolari problemi nella organizzazione della macchina giubilare, ... purché siano ultimati in tempi coerenti con le esigenze derivanti dalle celebrazioni giubilari”.

La problematica in esame era già stata sottoposta dalla sottoscritta, per le vie brevi, alle valutazioni della Corte dei Conti, sezione di controllo atti P.C.M., la quale ha ritenuto plausibile, in astratto, la prorogabilità del termine, suggerendone, comunque, un’applicazione limitata e puntualmente motivata.

Pertanto, ove sia condivisa la legittimità della proroga all’anno 2000, i profili problematici di merito riguarderebbero essenzialmente l’esigenza:

- di contenere l’impatto, negativo sotto il profilo dell’immagine politica, della presenza di un consistente numero di cantieri attivi nel corso dell’anno Giubilare;
- e quello di garantire che le modalità attuative delle due leggi siano omogenee, anche per quanto concerne l’accoglimento o meno delle proroghe e la conseguente irrogazione della sanzione, nel caso del mancato rispetto del detto termine di ultimazione.

Viceversa, ove non si ritenga prorogabile, in assoluto, oltre il 31.XII.1999, il termine di ultimazione delle opere, ne conseguirebbero gravi implicazioni sia sotto il profilo del danno al territorio ed all'ambiente, per il mancato completamento di un numero consistente di opere, sia sotto il profilo strettamente economico, connesso all'inevitabile contenzioso, ove il definanziamento dovesse intervenire in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate e da ultimo, ma non per importanza, sotto il profilo del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi del Piano, con possibile proposizione di azioni di responsabilità in termini di danno erariale.

In effetti il legislatore prevede, in entrambe le leggi, per il Lazio e per il fuori Lazio, la possibilità di procedere a modifiche ed integrazioni del Piano, in corso di attuazione, individuando le relative modalità operative.

Tale previsione implica la configurazione di un Piano flessibile e di natura dinamica che viene, di volta in volta, ad essere modificato dalla Commissione, sulla base dei risultati del monitoraggio, delle auto riprogrammazioni e dei definanziamenti.

La ratio di tale impianto normativo si ritiene, dunque, sia fondata sulla volontà di utilizzare al meglio le risorse pubbliche stanziare, attraverso la riassegnazione di quelle rese disponibili per effetto del definanziamento. Da questa premessa consegue che il definanziamento è finalizzato più che a sanzionare, ad ottimizzare l'investimento globale.

Se tale impostazione è condivisibile, ne consegue che l'attività volta al "definanziamento totale o parziale o di lotti funzionali di interventi" non può essere considerata una conseguenza automatica che si produce al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, bensì richiede una valutazione da parte della

Commissione, in ordine al rapporto costo/benefici, al bilanciamento degli interessi della collettività, da correlare al momento del processo attuativo nel corso del quale interverrebbe il definanziamento e richiede, altresì, un coinvolgimento del titolare dell'intervento, per l'individuazione del lotto funzionale e per l'acquisizione dello stato di consistenza, ai fini della quantificazione del definanziamento stesso.

Pertanto, si rende opportuno predefinire criteri operativi volti a tener conto della specifica fattispecie in esame (opere, servizi, forniture, incentivi) in rapporto a puntuali parametri (costi/benefici, bilanciamenti di interessi, fase del processo attuativo, rilevanza strategica).

Anche per quanto riguarda il contenimento del cosiddetto "impatto politico" sopra richiamato, sarà necessario individuare, preventivamente, i criteri ai quali le Commissioni dovranno attenersi nell'esame dei singoli interventi, ai fini della individuazione delle fattispecie prorogabili, dell'assegnazione di nuovi termini - anche in presenza di definanziamento - in modo da consentire il perseguimento, sia pur parziale, delle finalità per le quali gli interventi stessi sono stati finanziati ed inclusi nel Piano.

Tali criteri potrebbero essere riconducibili a:

1. La rilevanza strategica dell'intervento nell'ambito delle celebrazioni giubilari;
2. L'avanzamento percentuale del cantiere in rapporto alla dimensione economica dell'intervento;
3. L'individuazione delle opere e dei finanziamenti occorrenti per il completamento del lotto funzionale in corso;


4. La connessione dell'intervento con le specifiche celebrazioni giubilari calendarizzate dalla Santa Sede, dalle Conferenze Episcopali Regionali e dagli altri soggetti istituzionali;
5. La tipologia dell'intervento (lavori, forniture, servizi, incentivi) e la localizzazione dello stesso riguardo alle specifiche celebrazioni giubilari;
6. La riconducibilità del ritardo maturato a contenzioso giurisdizionale, condizioni meteorologiche avverse, scioperi delle maestranze, ecc.;
7. La consistenza delle prenotazioni intervenute rispetto ai modelli previsionali dei flussi dei pellegrini.

In conclusione, qualora la suddetta impostazione fosse condivisa, le Commissioni potrebbero operare conservando, di norma, come parametro di riferimento temporale il termine del 31.XII.99 ed ancorando le eventuali deroghe a criteri univoci e omogenei su tutto il territorio nazionale, anche al fine di evitare rischi di disparità di trattamento.

Si allega al riguardo il parere pro-veritate del Presidente di sezione del TAR Lazio, dott. Franco Bianchi, esperto dell'Ufficio, dal quale si evince ancor più chiaramente il fondamento giuridico della non perentorietà anche del termine del 31 ottobre 1999 per il Giubileo fuori Lazio, ritenuto ugualmente ordinatorio al pari di quello del 31 dicembre, contenuto nel d.d.l. in corso di approvazione e sotteso alla Legge n. 651/96.



(Daniela Barbato)

Roma, li 26.11.1999



D.M. n. 268/RC del 28.08.2000

Con il Decreto qui riportato, il Ministro dei Lavori Pubblici delegato per Roma Capitale Giubileo 2000 - recependo il contenuto della deliberazione della Commissione ex lege n. 270/97, n. 1 del 19 aprile 2000 - ha assegnato una scadenza ultimativa, fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire all'U.R.C.G.E. comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999. Con il medesimo decreto sono stati individuate, a fini applicativi ed orientativi, le fattispecie sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore. E' stato inoltre stabilito, in questa sede, che laddove gli interventi inseriti nel Piano presentassero una quota di cofinanziamento, l'eventuale definanziamento sarebbe stato operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Rep. 268 RC

Criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DELEGATO PER ROMA CAPITALE
E GIUBILEO 2000**

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n.1/2000, adottata in data 19 aprile 2000 dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n.270;

VISTO il parere, repertorio n.986, espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 6 luglio 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n.270/1997, sulla deliberazione n.1/2000, adottata in data 19 aprile 2000 dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n.270;

RITENUTO di accogliere il suddetto parere e, pertanto, di integrare il punto 3 della deliberazione n.1/2000 del 19 aprile 2000 prevedendo tra le fattispecie sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore anche le sopravvenienze artistiche;

DECRETA

1. Sono approvati i criteri per il definanziamento degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio per il

Grande Giubileo del 2000, così come definiti dalla Commissione di cui all'articolo 2, della legge 7 agosto 1997, n. 270, nella seduta del 19 aprile 2000, con deliberazione n.1/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

2. Al punto 3 della suddetta deliberazione n.1/2000, dopo le parole "sopravvenienze archeologiche", sono aggiunte le seguenti: "e artistiche".

Roma, 28 AGO 2000

IL MINISTRO




MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMARE DEL FIDUCIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL FIDUCIARIO
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Anno: 2000 - N. 3027 HI
Roma, 20/9/2000

DIRETTORE
IL DIRIGENTE GENERALE



REG.® ALLA CORTE DEI CONTI

Add - 5 OTT. 2000

REG. N. 3 PRESIDENZA FOG. N. 306




Presidente del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997

Deliberazione n. 1/2000

Seduta del 19 aprile 2000

La Commissione ex lege n. 270/1997

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 270;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 settembre 1997, concernente “Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio”;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della Commissione prevista dall’art. 2 della legge n. 270/1997;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 con il quale al Ministro dei Lavori Pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: “Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio” e successive modificazioni;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. DAGL/20LL.PP./96, in data 10 dicembre 1999, relativa alle problematiche concernenti la proroga dei termini ed il definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n.651/1996 ed alla legge n.270/1997;

VISTA la legge 16 dicembre 1999, n.494;

UDITA la relazione del Coordinatore dell’Ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

- agli adempimenti eseguiti dall’Ufficio medesimo circa la rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;

- alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di interventi inclusi nel piano;

RITENUTO di determinarsi in ordine al definanziamento degli interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario, bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore;

CONSIDERATO che l'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore;

PRESO atto che taluni soggetti beneficiari, nonostante i reiterati solleciti esperiti, non hanno ancora provveduto a comunicare lo stato di avanzamento e di consistenza del cantiere ed a presentare la richiesta rendicontazione delle somme utilizzate al 31 dicembre 1999;

RITENUTO di assegnare a tali soggetti beneficiari una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, statuendo fin d'ora che la perdurante inerzia oltre tale data, costituirà presupposto di per sé comprovante la non avvenuta ultimazione dei lavori, cui conseguirà il definanziamento degli interventi di rispettiva titolarità, con riserva di determinarne la misura all'esito dei compiuti accertamenti;

RITENUTO, fermo restando l'obiettivo di assicurare la realizzazione degli interventi in tempi compatibili con il sostanziale perseguimento delle finalità giubilari, di considerare, in via esemplificativa, sufficienti a comprovare la forza maggiore le seguenti fattispecie:

- condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;

- sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;
- rinvenimento di ordigni bellici;
- il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;
- il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999;

RITENUTO, viceversa, di considerare, in via esemplificativa, non sufficienti a comprovare la forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione ed al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi;

RITENUTO di disporre i definanziamenti ex articolo 4, comma 2, della legge n. 270/1997, stabilendo che, laddove nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento venga operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita;

DELIBERA

1. Ai soggetti beneficiari che non hanno ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999, è assegnata una scadenza ultimativa, che viene fissata al 15 maggio 2000, per far pervenire comunicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori e per trasmettere la rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre 1999.
2. Gli interventi per i quali i relativi soggetti beneficiari non provvederanno agli adempimenti di cui al precedente punto 1, saranno definanziati, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accertamenti.
3. A fini applicativi ed orientativi, sono considerate sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le seguenti fattispecie:
 - condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e debitamente documentate;

- sopravvenienze archeologiche ove abbiano comportato la sospensione dei lavori od una rilevante incidenza sui tempi di esecuzione dei lavori stessi;
 - rinvenimento di ordigni bellici;
 - il fermo di cantiere conseguente a sequestro o ad altri provvedimenti giurisdizionali;
 - il mancato o parziale utilizzo delle risorse aggiuntive accordate con deliberazione del 28 ottobre 1999.
4. A fini applicativi ed orientativi, sono considerate non sufficienti a comprovare la causa di forza maggiore le fattispecie riferite a comportamenti non collaborativi dell'appaltatore o della stazione appaltante, a ritardi nell'acquisizione di autorizzazioni e pareri, a situazioni di degrado non rilevate o non adeguatamente apprezzate all'atto della progettazione, al rinvenimento di reti di servizi e di sottoservizi.
5. Laddove nel piano figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento verrà operato pro-quota, ovvero in termini proporzionali alla quota di finanziamento attribuita.

Il Segretario



Il Presidente

